



A tutte le strutture

Data: 22/04/2021

Oggetto: circolare Inps n°65 del 19/04/2021 in materia di indennità omnicomprensiva a sostegno di alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, e semplificazione dei requisiti di accesso alla Naspi, introdotte con il decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni).

Con la pubblicazione della circolare n° 65/2021 l'Inps fornisce le istruzioni amministrative dettagliate per l'erogazione delle indennità in favore delle medesime categorie di lavoratori di cui al precedente decreto Ristori, le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

Infatti, il Decreto Sostegni prevede in favore di alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, sia dipendenti che autonomi, una indennità omnicomprensiva di 2.400 euro.

Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al Decreto Ristori

Al riguardo va fatto notare che anche con il decreto Sostegni si realizza la distinzione tra soggetti che sono già stati beneficiari delle precedenti indennità previste dal decreto Ristori e chi invece non ha fruito di tali indennità.

Per quanto riguarda le categorie, di lavoratrici e lavoratori, già beneficiarie degli interventi previsti dal decreto Ristori non sarà necessario presentare domanda e la indennità una tantum di 2.400 euro sarà erogata direttamente dall'Inps (*al momento in cui scriviamo le indennità sono già in pagamento*).

Per i soggetti che invece non hanno beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori, fermi restando i requisiti richiesti, sarà necessario presentare una nuova domanda entro il prossimo 31 di maggio attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto o tramite i nostri uffici di Patronato. Occorrerà comunque attendere il definitivo rilascio della procedura per l'invio delle domande la cui disponibilità dovrà essere comunicata dallo stesso Istituto nei prossimi giorni.

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

Nel merito va ricordato che la data di presentazione delle domande prevista dal Decreto Sostegni era fissata al prossimo 30 di aprile e che, proprio in virtù degli aggiornamenti previsti alla procedura, l'Inps ha posticipato la data di presentazione.

Rispetto ai destinatari dell'indennità va segnalata una sola variazione, tra le tante richieste dalla nostra Organizzazione, che riguarda l'inserimento dei lavoratori e delle lavoratrici in somministrazione nella categoria degli stagionali dipendenti da imprese diverse da quelle del turismo e degli stabilimenti termali.

Per comodità riepiloghiamo le categorie destinatarie:

- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali, anche in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.

Lavoratori stagionali, anche in somministrazione, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Questi lavoratori devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, con un'azienda ricompresa tra i settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come ulteriormente specificato nella tabella presente in circolare che indica le attività economiche riconducibili a tali settori.

Devono inoltre aver svolto, con la medesima qualifica e nel medesimo periodo, una prestazione lavorativa di almeno 30 giornate e, infine, non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, di indennità di disoccupazione Naspi, o di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dipendenti stagionali, anche in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Anche in questo caso i lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, aver svolto una prestazione lavorativa

per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale e non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori intermittenti

Per quanto riguarda i lavoratori Intermittenti, sia con obbligo di risposta alla chiamata che senza, è necessario che abbiano svolto una prestazione lavorativa, nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.

Non devono inoltre essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori autonomi occasionali

In questo caso il beneficiario deve essere un lavoratore autonomo, privo di partita IVA, non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Dovrà inoltre essere stato titolare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e non aver un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.

È necessaria l'iscrizione alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021.

Infine non deve essere titolare, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Questi lavoratori devono aver conseguito per l'anno 2019 un reddito annuo, derivante dalla propria attività, superiore a 5.000 euro.

Devono essere titolari di partita IVA attiva, con iscrizione alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, non devono essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali per accedere all'indennità devono far valere la titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato la cui durata complessiva deve essere stata almeno pari a 30 giornate.

Dovranno, inoltre, essere stati titolari nel corso dell'anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate. Infine, non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dello spettacolo

In questo caso l'indennità è rivolta a lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro (le precedenti disposizioni prevedevano un tetto di 50.000 euro).

La stessa indennità è corrisposta inoltre ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

I destinatari dell'indennità non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Tutte le indennità, con esclusione di quella riservata ai lavoratori stagionali - anche in somministrazione - dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, sono compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione Naspi, Dis-Coll e DS agricola.

Infine, come per le precedenti indennità, anche quelle previste dal Decreto Sostegni non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef, non prevedono l'accredito della contribuzione figurativa e non è prevista l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare (Anf).

Semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione Naspi

L'ultima parte della circolare è dedicata a una misura di semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione Naspi introdotta, in via temporanea fino al 31 dicembre 2021, dal Decreto Sostegni.

In particolare, il Decreto Sostegni, all'articolo 16, prevede che, per la concessione delle indennità di disoccupazione Naspi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inps nella circolare dà una lettura estensiva alla norma ed estende il periodo di applicazione della "moratoria" a tutto l'anno 2021.

Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è prevista la concessione della Naspi in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

Pertanto, tutte le domande di Naspi presentate prima della data di pubblicazione della circolare che siano state respinte per carenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo saranno riesaminate d'ufficio e, ricorrendone anche gli altri requisiti necessari, concesse ai lavoratori ed alle lavoratrici che ne avevano fatto domanda.